COMUNE DI GROSSETO

SETTORE GESTIONE TERRITORIO
Servizio Pianificazione Urbanistica

Variante al Piano di Lottizzazione artigianale "Dirudino" di cui all'art. 95/6 della pianificazione previgente in Marina di Grosseto

RELAZIONE MOTIVATA

ai sensi dell'art. 5 della LRT 17/2016 modificativa della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Elisabetta Frati

Novembre 2016

Premesse

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione di impatto ambientale “VIA”)

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014)

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

La legge regionale n. 17/2016, sopra citata, modifica la legge regionale 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla LRT n. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al d.lgs. 152/2006.

Tale norma introduce, inoltre, forme di semplificazione resesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla l.r. 65/2014. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale, che non comportino impatti sull'ambiente, e che riguardino piani già sottoposti a VAS. A tale scopo è stato modificato l'art. 5 della LRT 10/2010 con l'inserimento del comma 3 ter che testualmente dispone:” *Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”.*

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggetabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

Contenuti della variante

La presente Variante al Piano di Lottizzazione Dirudino ha per oggetto unicamente i lotti edificabili 1 e 2, i quali, con il Piano Attuativo precedentemente approvato, dovevano rispettare una distanza dal confine stradale pari a ml. 40,00. A seguito della mutata natura della viabilità esistente, che da Strada Statale delle Collacchie (S.S. n° 322) è stata declassata a Strada Provinciale n° 158, sono modificati anche i requisiti da rispettare per le fasce di rispetto del confine stradale. Potrà infatti essere applicato l'articolo 26, comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, con riduzione dell'area di rispetto a ml. 10,00.

Conseguentemente sarà possibile modificare la sagoma dei fabbricati interni ai due lotti in argomento, consentendo di poter raggiungere gli indici previsti nel piano stesso, di difficile attuazione con i precedenti limiti dimensionali; consentirà inoltre una maggiore libertà di distribuzione dei fabbricati all'interno dei lotti edificabili.

La variante non comporta aumento della superficie utile lorda né dei volumi degli edifici in quanto resta invariata la superficie massima edificabile che per il lotto 1 è pari al 50% di mq. 5.480,00 e per il lotto 2 è il 50% di mq. 2.666,25 e l'altezza massima edificabile rimane invariata a ml. 8,00.

La variante non modifica il perimetro del Piano, infatti rimangono identici sia il perimetro del Piano di lottizzazione sia tutti i perimetri dei lotti edificabili e delle aree pubbliche e pertanto anche degli standard.

Vista la natura delle modifiche, la Variante potrà seguire le procedure semplificate di cui all'art. 112 della LRT n. 65/2014, correndone i presupposti.

Il Piano Attuativo approvato non era stato sottoposto a VAS in quanto la sua efficacia era antecedente alla normativa in tale materia. Il Regolamento Urbanistico vigente, che è invece stato assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, d'altro canto, conteneva nelle proprie previsioni la riconferma del Piano di Lottizzazione e lo inseriva nel dimensionamento del RU, valutandolo, ai fini ambientali, contestualmente a tutte le altre previsioni (nuove e/o riconfermate).

Per tale variante non sono previste modifiche alla Sul già approvata e non si ritiene pertanto che possa produrre nuovi impatti sull'ambiente rispetto alla precedente previsione urbanistica.